



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale

U.T.C. 5° Settore - Servizio LL.PP. e Protezione Civile

DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE DENOMINATA "ALL'ANTICO MERCATO" PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "GAL ELORO" MISURA 321/A AZIONE 1

CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA: C.I.G. 603476097C

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore **14,00** del giorno **29.12.2014**, ed all'indirizzo di cui avanti; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore **8,00** alle ore **14,00**, entro il termine sopra indicato, *al Comune di Rosolini – Ufficio Protocollo – Via Roma n° 2 CAP 96019.*

I plichi devono essere idoneamente sigillati, mediante l'utilizzo di carta incollante e/o ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo e recapiti dello stesso la seguente dicitura: **Offerta per la gara del giorno 30.12.2014 alle ore 10,30 per i "Lavori di rifunZIONALIZZAZIONE di un'area mercatale denominata "all'antico mercato".** Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.

Si precisa che in caso d'impresе riunite, devono essere indicate tutte le impresе, evidenziando l'impresa mandataria capogruppo.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con l'utilizzo di carta incollante e/o ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**. Tutti gli atti (documenti, dichiarazioni, attestazioni, etc.) dovranno essere aggregati in un unico documento legalmente inscindibile mediante legatura sul dorso ed apposizione del timbro e della firma del rappresentante dell'impresa in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo. Il documento deve essere accompagnato dall'elenco degli atti come sopra aggregati che devono essere riportati nell'ordine progressivo seguito per il loro accorpamento.

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **DOMANDA** di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, secondo le modalità del DPR 445/2000; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- 2) *(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)* **ATTESTAZIONE** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria dei lavori da appaltare;

(nel caso di concorrenti non in possesso dell'attestato SOA) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità relativa all'iscrizione al registro delle imprese per attività analoga o simile a quella di cui all'oggetto della presente procedura aperta.

Ed inoltre, attestazione che documenti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Le attestazioni di cui sopra potranno essere sostituite da apposite dichiarazioni sostitutive, da aggiungere a quelle di cui ai punti successivi: in tal caso la ditta potrà essere chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti soltanto dichiarati esibendo le attestazioni nella forma di cui al punto 2) anzidetto;

- 3) **DICHIARAZIONE** sostitutiva, **pena l'esclusione**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, della cui autenticità e fidejussione il concorrente si assume piena responsabilità e nella quale dichiara, **specificamente**, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, dall'art.38 del "codice", così come modificato ed integrato dal D.L. n.70/2011 convertito in Legge 106/2011, con riguardo al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater ed al comma 2:

- a1) **di non** trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- a2) **che** nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (i soci) o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

- o il direttore tecnico (o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società;
- a3) **che** nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Che non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 15 emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; (dei soci) o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti (cessati dalla carica nell'anno) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione) della condotta penalmente sanzionata; (l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
- a4) **di non** avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- a5) **di non** avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- a6) **di non** avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- a7) **di non** avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- a8) **che** nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- a9) **di non** aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- a10) **presentino** la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- a11) *(m)* **che nei** propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 16 provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

- a12) (*m-bis*) **che** nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- a13) (*m-ter*) **di non** essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;

OVVERO

di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità)

- a14) (*m-quater*) **alternativamente**:
- o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- a15) **ai sensi dell'art. 38, comma 2**, indica tutte le eventuali condanne penali anche quelle per le quali gode del beneficio della non menzione;

3.b Le cause di esclusione previste dai punti precedenti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario (*comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011*)

3.c In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011 e modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), decreto legge n. 5 del 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

3.d Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

3.e La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del —Codice□ obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria che si stabilisce in misura all'uno per mille del valore della gara e precisamente **€ 142,53**; il versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

3.f Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

(commi introdotto dall'art. 39, comma 1) e comma 2) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90)

- a. dichiara, **pena l'esclusione**, che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- b. dichiara, **pena l'esclusione**, che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto e che nell'ultimo biennio non ha subito da parte dei competenti Uffici delle Infrastrutture provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 36 bis e della L. n. 248/2006;
- c. **indica, pena l'esclusione**, i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- d. **Indica, pena l'esclusione**, i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara. Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4 lettera a3) e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente. Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, a pena di esclusione, anche se negativa, con la seguente dicitura: "**non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**"; **Nel caso di società con meno di quattro soci, ove non sia indicato esplicitamente il socio di maggioranza, indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione societaria dei singoli soci e, nel caso in cui il socio di maggioranza è**

una persona giuridica, indica il socio di maggioranza persona fisica di quest'ultima; negli altri casi deve dichiarare, a pena di esclusione, che la società è composta da più di tre soci.

Tutti i soggetti sopra indicati devono rilasciare le dichiarazioni di cui al precedente punto 3 lettere a2), a3) e a13) e in alternativa tali dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/00, possono essere rese dallo stesso legale rappresentante del concorrente.

- e. **Specifico, a pena d'esclusione**, se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.

Nel caso di società cedenti con meno di quattro soci, ove non sia indicato esplicitamente il socio di maggioranza, indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione societaria dei singoli soci e, nel caso in cui il socio di maggioranza è una persona giuridica, indica il socio di maggioranza persona fisica di quest'ultima; negli altri casi deve dichiarare, a pena di esclusione, che la società cedente è composta da più di tre soci

Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 3 lettera a3) e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente.

(la dichiarazione va resa, a pena d'esclusione, anche se negativa con la seguente dicitura: "**non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**").

- f. (caso di **concorrente** stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea): attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'articolo 61, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- g. **nell'ipotesi** di cui al punto 3 lettera a14) (m-quater) punto 3, elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.
- h. **Dichiara, pena l'esclusione**, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e dell'art.2, comma 1, della L. R. n.15 del 20.11.2008, di obbligarsi ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
- i. **Dichiara, pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 20/11/2008 n.15 di essere a conoscenza che, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d'appalto verrà risolto.

- j. **Dichiara** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- k. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- l. ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;
- m. attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- n. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- o. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni, per lievitazione dei prezzi, che dovesse intervenire durante l'esecuzione di lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- p. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- q. ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n.163/2006 indica, a pena di esclusione, l'indirizzo della sede legale ed il numero di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica ed autorizza l'utilizzo della notifica a mezzo fax o posta elettronica per le comunicazioni di legge.
- r. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 118 del decreto 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori. In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito l'eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori .
- s. (*caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici*): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

- t. *dichiara* che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art.21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione dal partecipare alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;
- u. indica i mezzi di cui dispone per l'esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tipologia di lavorazioni particolari da eseguire;
- v. dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.37, comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; **(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma)**);
- w. dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione);
- x. dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- y. dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- z. dichiara, con riferimento all'art.11, comma 3, lettera a) del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012, di impegnarsi a fornire la garanzia nella misura e con le modalità ivi previste;

4) GARANZIA, pena l'esclusione, (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente) nella misura e nei modi previsti dall'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto delle norme del D. Lgs. 163/2006.

Inoltre la firma del garante deve essere apposta a margine o sotto la indicazione stampata del relativo nominativo, il quale, nel caso si tratti di agente o di procuratore, deve documentare la sua qualità e titolo per impegnare la Compagnia o la Società Assicuratrice con apposita Attestazione e/o procura. L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi del sopracitato art. 75 del D. Lgs. 163/2006, potrà essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria.

Nel caso di costituendi ATI /ConSORZI, la predetta Cauzione/Impegno ove anche sottoscritta dalla sola mandataria deve essere cumulativamente prestata o comunque a favore di tutte le imprese raggruppate, espressamente ivi indicate e nelle rispettive qualità.

N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille (€ 142,53). Pertanto l'importo complessivo della polizza deve essere pari al 2% per cento dell'importo dei lavori sommato ad € 142,53 ossia pari ad € 2.993,07.

- 5) **DICHIARAZIONE, pena l'esclusione**, di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP..
- 6) **AVVALIMENTO** nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo per la partecipazione alla gara, e voglia utilizzare l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici oltre la documentazione sopra elencata, dovrà presentare, **pena esclusione**:
- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006;
 - f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art.49 del D. Lgs. 163/2006;
 - h) dichiarazione di cui al punto 3 del presente disciplinare relativa all'impresa ausiliaria.

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito): Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte della costituenda associazione o consorzio o GEIE con la quale indica a quale impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, specificando le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

7) **CONTROLLI ANTIMAFIA PREVENTIVI**

Si informano le ditte partecipanti che tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale sono subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia sono estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, come di seguito elencate.

Le imprese partecipanti, **pena esclusione dalla gara**, devono dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle seguenti forniture e servizi:

- k. *Trasporto di materiali in discarica;*
- l. *Trasporto e smaltimento di rifiuti;*

- m. *Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- n. *Fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto bitume;*
- o. *Noli a freddo macchinari;*
- p. *Fornitura di ferro lavorato;*
- q. *Fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n.163/2006);*
- r. *Noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06);*
- s. *Autotrasporti;*
- t. *Guardiana di cantieri 24*

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Le imprese partecipanti devono altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a risolvere i vincoli con le imprese affidatarie, in caso di informazioni prefettizie positive. La stazione appaltante avrà l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese cui sono affidati i servizi e le forniture sopraelencate, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011.

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo.

In caso di automatica risoluzione del vincolo verrà applicata una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno.

8) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito), ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08/04/2014 **“Inserimento nei bandi di gara della clausola per il reperimento di nuova manodopera e maestranze locali con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione”** ciascun concorrente dovrà impegnarsi in sede di gara, in caso di aggiudicazione, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50%, qualora l'esecuzione del contratto comporti la necessità di procedere alle nuove assunzioni, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera e comunque subordinatamente alla compatibilità di impresa dell'appaltatore subentrante.

Per quanto sopra ciascun concorrente, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà dichiarare di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni particolari di cui al presente punto 8.

9) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n.69/2013, convertito con modifiche in Legge n.98/2013, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata quinquennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

AVVERTENZE

- a) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la stazione appaltante ha l'obbligo di acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- b) Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 5), 7), e 8), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
- c) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua vigenza..
- d) Le dichiarazioni di cui ai punti 3.a2), 3.a3), 3.a13) devono essere rese dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, **ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

NB. In caso di quote societarie possedute in misura paritaria la dichiarazione va resa da tutti i soci.

- e) I soggetti cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 26 3.a3).

Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante Legale in carica. Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all'art.38, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici, l'impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando gli stessi, in copia conforme, all'istanza di partecipazione alla gara.

- f) Nell' ipotesi in cui il concorrente nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa abbia acquistato e/o affittato di rami di azienda, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) che rappresentavano le aziende cessionarie sono da considerarsi alla stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto dovranno rendere le dichiarazioni di cui alla precedente lettera e) delle Avvertenze. Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante Legale del concorrente.

- g) Le medesime dichiarazioni devono essere rese dai soggetti che rappresentavano aziende o società acquisite dalla cessionaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- h) I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 1 del codice dei contratti pubblici dovranno specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo da costituirsi e le quote di esecuzione con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3 del bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare in associazione per —cooptazione||, ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del DPR 207/2010 devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.
- i) Le documentazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
- j) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni, datate e sottoscritte, devono essere accompagnate da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.
- k) Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando e del relativo disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.
- l) Le eventuali sospensioni, riaperture e differimento delle sedute di gara, saranno comunicate mediante avviso, pubblicato sul sito internet del Comune di Rosolini ed avranno valore di notifica.
- m) ***che nel caso in cui le procedure di gara, non possano essere esperite nei termini previsti, tali da compromettere la tempistica di realizzazione dell'opera, così come previsti dall'art.3 dell'atto di concessione, quale termine ultimo delle attività il 30.06.2015, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio può non procedere alla contrattualizzazione e successiva realizzazione dell'opera senza che l'aggiudicatario possa avere nulla a pretendere nei confronti di questo Ente, come specificato nel bando di gara al paragrafo 18 CLAUSOLE AUTOTUTELA punto IV.***

L'ordine di allegazione dei documenti e di tutte le dichiarazioni e certificazioni previsti dal numero 1) al numero 8) devono specularmente seguire quello del presente disciplinare. Lo stesso rispetto riguarda le numerazioni comprese sotto ogni lettera. Qualora non si abbia l'obbligo di rendere una dichiarazione o produrre un documento previsto per casi specifici, l'ordine numerico progressivo non va alterato ed accanto al numero o alla lettera o distintivo deve annotarsi: "omissis –indicazione non dovuta".

Le dichiarazioni di responsabilità o sostitutive di atto notorio riguardanti il possesso di requisiti non altrimenti certificati, status personali e conformità agli atti posseduti in originali possono essere anch'esse accorpate in un unico allegato producendo soltanto una volta la fotocopia di un documento di identificazione.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera di cui ai punti 3.3. e 3.6 del Bando di gara. L'offerta di ribasso percentuale, in competente bollo, ai sensi dell'art. 2 Tariffa – allegato A – D.P.R. 642/1972, deve essere espressa con quattro cifre decimali, sia in cifre che in lettere e, in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali. Nel caso in cui il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

a) la commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara.

La Commissione di Gara, qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, del requisito della regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.

La Commissione di Gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione di Gara, il giorno fissato per la seduta pubblica procede:

- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'Ente appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
- d) L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 82, comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.19, comma 6, della L. R. n.12/2011 e dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. N.163/2006, il seggio di gara procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; non si applica l'articolo 87, comma 1 del D.L.vo 163/2006.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ovvero quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica l'articolo 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012.

In tutti i casi in cui non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica si procederà ai sensi degli art.20, 21 e 30 del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012. In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente mediante sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria di aggiudicazione.

Il seggio di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012, le decisioni del Seggio di gara sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.

Successivamente la Stazione Appaltante procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.L.vo n.163/2006 e successive modificazioni, nonché del requisito della regolarità contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo il seggio di gara procede come previsto alle precedenti lettere nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere all'Amministrazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in appositi contenitori – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura del soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

L'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e viene, comunque, reso noto con le pubblicazioni di cui all'art. 66 del medesimo D. Lgs. 163/2006.

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 163/2006.

- e) Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stazione appaltante procederà ad applicare il Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53 “attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici”

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Adempimenti per il rispetto del protocollo di legalità, “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti.

Qualora la Commissione di Gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per

acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante acquisirà sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o

l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.

AGGIUDICAZIONE

- a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b).
- b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
- c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a.1) L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.2) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.3) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- a.4) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.5) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile

che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, paragrafo 18, lett. i;

- a.6) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione 31 circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni

«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.

- b) L'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- b.1) una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

- b.2) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

- b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 32
- b.5) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.6) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) Gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- d) Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.
- e) Nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
- f) Obbligo di tracciabilità finanziaria.

1. L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

g) Controlli antimafia preventivi D. Lgs. 8/8/94 n. 490 e D.P.R. 3/6/98 N. 252.

In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, l'appaltatore deve comunicare alla Prefettura di Siracusa e alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverrà all'interruzione di ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.

DISPOSIZIONI FINALI

- a) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006.
- b) Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Palermo, con le seguenti precisazioni:
- b.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa;
- b.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- b.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto b.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- c.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- c.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- d) ai sensi dell'art.140 del codice dei contratti, in caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice dei Contratti, o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n.159/2011, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario, al

fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

L'ente appaltante si riserva, inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

- e) per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si richiamano:
 - e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - e.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
- f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Il Rup
Geom. Corrado Vaccaro

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to (Ing. Corrado Mingo)